



SENT. 61/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Giuseppina MAIO Presidente

Giuseppina MIGNEMI Consigliere

Maria Rita MICCI Consigliere - relatore

Antonio DI STAZIO Consigliere

Marco FRATINI Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. **59041 promosso da:**

xx, nato a xx il xx e residente in xx (xx) Via xx Fisc.: xx, rappresentato e

difeso dall'Avv. Pierfrancesco Zampieri - c.f.

ZMPPFR58E29L736A - PEC :

pierfrancesco.zampieri@venezia.pecavvocati.it e dall'avv. Gianluca Garbin

del Foro di Venezia CF.: GRBGLC61C22L736O - Fax 041/983553 - PEC:

gianluca.garbin@venezia.pecavvocati.it ed elettivamente domiciliato presso

il suo studio in Ve-Mestre Via Carducci, 4, – **APPELLANTE**

CONTRO

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso

dagli avvocati Sebastiano Caruso, Giuseppina Giannico, Antonella Patteri,

Lidia Carcavallo e Sergio Preden, con loro elettivamente domiciliato in

Roma, alla Via Cesare Beccaria, n. 29, presso la sede dell'Avvocatura

centrale dell'Istituto – **APPELLATO** –

per l'annullamento:

della **sentenza** pronunciata dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei

conti per la **Regione Veneto n. 84/2021, depositata il 23 aprile 2021.**

Visti l'atto di appello e tutti gli atti di causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 17 gennaio 2024, data per letta la relazione

del cons. Maria Rita Micci, l'avv. Giuseppina Giannico per l'INPS, e l'avv.

Gianluca Garbin per la parte appellante, con l'assistenza del segretario di

udienza dott.ssa Lucia Pellegrino, la causa è passata in decisione.

Premesso in

FATTO

L'odierno appellante, ex militare in quiescenza, è titolare di pensione

computata con sistema misto ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 8

agosto 1995, n. 335, in quanto alla data del 31 dicembre 1995 vantava una

anzianità contributiva inferiore a diciotto anni.

Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado l'odierno appellante ha

impugnato la determinazione di pensione dell'INPS lamentando, tra l'altro,

che illegittimamente la quota retributiva della sua pensione maturata sino al

31 dicembre 1995, non fosse stata rideterminata con applicazione

dell'aliquota nella percentuale del 44% di cui al comma 1 dell'articolo 54 del

decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Nelle

more del giudizio, intervenuta la decisione n. 1/2021/QM, con la quale le

Sezioni Riunite di questa Corte hanno ritenuto di dover interpretare la

normativa invocata dall'odierno appellante, nel senso di riconoscere al pensionato il diritto al ricalcolo del trattamento di quiescenza con applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno di servizio maturato sino al 31 dicembre 1995, l'allora ricorrente con apposita istanza, ha fatto espressa richiesta di applicazione del beneficio di che trattasi con le modalità ivi indicate.

La Sezione territoriale adita ha ritenuto inammissibile la richiesta di applicazione delle modalità di ricalcolo indicate dalle SSRR con sentenza 1/2021/QM, in quanto presentata per la prima volta in giudizio e non preceduta da apposita istanza amministrativa ed ha, quindi, rigettato il ricorso nel merito, compensando le spese di lite.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello l'odierno appellante, prospettando una errata interpretazione del tenore letterale dell'art. 54 DPR 1092/1973 ed una erronea dichiarazione d'inammissibilità della domanda volta ad ottenere il riconoscimento del coefficiente del 2,44% di cui alla sentenza n. 1/2021/QM SSRR.

In conclusione ha chiesto, in via principale, il riconoscimento del diritto al ricalcolo con applicazione delle previsioni normative di cui all'art. 54, DPR 1092/1973 e, in subordine, il ricalcolo con applicazione del coefficiente del 2,44% indicato dalle Sezioni Riunite di questa Corte, con sentenza 1/2021/QM e chiedendo, in via istruttoria, la nomina di CTU per l'esatta quantificazione di quanto dovuto e con vittoria di spese per doppio grado di giudizio.

Con memoria del 7 settembre 2023, l'INPS ha chiesto il rigetto dell'appello, in subordine l'applicazione dell'aliquota del 2.44 %.

Con nota del 28 settembre 2023 l'avv. Zampieri ha insisto per l'accoglimento della richiesta di ricalcolo del trattamento di quiescenza, con applicazione dell'aliquota del 44%, ai sensi dell'art. 54 d.P.R. 1092/1973 o, in subordine, del coefficiente del 2,44%, così come individuato delle Sezioni Riunite di questa Corte, con decisione 1/2021, al fine di valorizzare l'anzianità utile maturata al 31 dicembre 1995, allegando nuova ed ulteriore diffida già inviata all'amministrazione.

All'udienza del 18 ottobre 2023 la trattazione del giudizio veniva rinviata su richiesta della difesa dell'appellante.

All'odierna pubblica udienza, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rispettivamente formulate nei rispettivi atti introduttivi.

L'avv. Garbin ha precisato di essere stato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori solo in epoca successiva alla presentazione del ricorso ma che in delega è indicato comunque anche un altro avvocato cassazionista.

Considerato in

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio è chiamato, d'ufficio, a verificare l'ammissibilità del presente gravame. Ai sensi dell'art.28 c.g.c., nei giudizi dinanzi alla Corte di conti è obbligatorio il patrocinio di un avvocato, e, ove non diversamente previsto dalla legge, per i giudizi davanti alle Sezioni giurisdizionali di appello e alle Sezioni riunite è obbligatorio il ministero di un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori; il successivo art.190 comma 3 c.g.c. stabilisce che l'appello deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato ammesso al patrocinio innanzi la Corte di cassazione. Da tale previsione discende, per costante

giurisprudenza (cfr. Corte di cassazione n. 17317/2020), che la citazione in appello non sottoscritta da un legale abilitato è da ritenere inammissibile per mancata valida instaurazione del contraddittorio, essendo nullo e insanabile l'appello prodotto da un soggetto sfornito dello ius postulandi dinanzi alla Sezione di appello adita. La stessa notificazione dell'atto di appello a cura di difensore privo del patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori è da considerarsi inesistente, non già semplicemente viziata da nullità (Cons. giust. amm. Sicilia n. 727/2020, Cons. di Stato nn. 1963/2019, 2695/2017, 4005/2014, 2623/2014, 1631/2012, 1626/2011). (così, Appello Sicilia, n. 27/2023; in senso conforme, ex multis, Sezione Terza centrale, n. 340/2022; n. 251/2022). Tanto premesso sulle disposizioni applicabili al patrocinio dinanzi a questo giudice, si osserva che, nel caso in esame, l'atto di appello è stato sottoscritto solo dall'avv. Gianluca Garbin; lo stesso avvocato Garbin ha provveduto a tutte le notifiche; tuttavia, dalle verifiche eseguite dalla segreteria tale avvocato non risulta iscritto nell'albo dei cassazionisti al momento della presentazione del ricorso. Ne discende l'inammissibilità del gravame, restando irrilevante la circostanza che nella procura rilasciata in primo grado all'avv. Garbin fosse associato un altro professionista, l'avv. Zampieri, abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, in quanto l'appello è stato sottoscritto esclusivamente dal primo avvocato non ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. Del tutto irrilevante, inoltre, è l'aver acquisito la possibilità di patrocinare innanzi alle magistrature superiori in un periodo successivo alla presentazione del ricorso e prima dell'udienza di discussione.

Quanto alle spese di lite del grado, se ne dispone la compensazione, avuto

	6	
	riguardo al disposto dell'art. 31, co. 3, ultimo periodo, c.g.c.. Nulla per le	
	spese di lite.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'appello,	
	definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'appello.	
	Spese legali compensate.	
	Nulla per le spese di lite	
	Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di rito.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024.	
	L'Estensore Il Presidente	
	(Maria Rita Micci) (Giuseppina Maio)	
	f.to digitalmente f.to digitalmente	
	Depositata in Segreteria il 02/02/2024	
	Il Dirigente	
	F.to digitalmente	
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52	
	del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma	
	1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.	

IL PRESIDENTE

(Giuseppeina Maio)

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 02/02/2024

IL DIRIGENTE

f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 02/02/2024

IL DIRIGENTE

f.to digitalmente

